



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC)


C.M. PCIC80800N - C.F. 80010230334

Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456

e-mail: [pcic80800n@istruzione.it](mailto:pcic80800n@istruzione.it) PEC: [pcic80800n@pec.istruzione.it](mailto:pcic80800n@pec.istruzione.it)

SITO: [www.icborgonovo.edu.it](http://www.icborgonovo.edu.it)

**FUTURA**



## CONTRATTO DI CONSULENZA PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO

(ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

TRA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGONOVO VAL TIDONE, via Sarmato, 1 Borgonovo Val Tidone (PC), nella persona della Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Cristina DRAGONI nata a Farini (PC) il 28/11/1963 – c.f. DRGMCR61S68D502R

E

STUDIO MEDICO MAZZOCCHI DR ANGELO con sede in Via Beati 25 Piacenza 29100  
CF: MZZNGL51L09C838F

CIG: ZBA3B35CF5

### ***SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO***

per prestazioni sanitarie in materia di medicina del lavoro. Tali prestazioni comprendono:

#### ART. 1 COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE:

collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;

consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad



accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;

informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

comunica, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al RSPP e ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

## ART. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.

Il Medico Competente si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dall'amministrazione scolastica.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma. Nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che, ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. Al fine di ottimizzare e razionalizzare gli interventi ed evitare disagi, ritardi o visite non effettuate per assenza dei dipendenti, le parti di volta in volta concorderanno le date e le modalità delle seguenti prestazioni:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.  
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità di mansione.

Le visite mediche non possono essere effettuate:

- a) per accertare stati di gravidanza;
- b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.



Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale con prescrizioni e/o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

#### ART.3 COMPENSI

L'importo contrattuale annuo complessivo per l'assunzione dell'incarico di Medico Competente è di € 400,00 (quattrocento/00) (€35,00 costo unitario visite mediche € 25,00 costo unitario visio test € 10,00 documentazione sanitaria) omnicomprensivi di qualsiasi ritenuta e/o spesa, oltre i singoli compensi per i compiti che verranno svolti su richiesta dell'Istituto, secondo le seguenti tariffe: € 35,00 per ogni visita medica periodica e con riferimento alle attività e tariffe indicate nel preventivo prot 2095 del 27 Aprile 2023. Il compenso per la prestazione della competenza professionale sarà liquidato previa emissione di regolare fattura elettronica, (codice univoco amministrazione **UFP786-CIG : ZBA3B35CF5**) da imputare al P.A. 2023 – **Attività A01-1**). Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione dell'incarico. Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E – Agenzia delle Entrate)

#### ART.4 DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata annuale dal **18.05.2023** al **18.05.2024**

#### ART.5 RECESSO

L'Istituzione Scolastica, si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza di interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita per inadempimento delle prestazioni, senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a Vostro favore alcun diritto a risarcimento danni. Sono, inoltre, cause di immediato scioglimento, senza preavviso, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

#### ART.6 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il Medico Competente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione:

In rispetto alla legge sulla privacy il Medico Competente si occuperà del trattamento dei dati sensibili previsti da obblighi di legge in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda all' art. 2222 e succ. del Codice Civile.

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge il Foro Competente di Piacenza.

Letto, confermato e sottoscritto

PER LO STUDIO MEDICO MAZZOCCHI DR ANGELO

Il legale rappresentante

Dr Angelo Mazzocchi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Cristina Dragoni

